

# Infortunio mortale del legale rappresentante e assicurazione R.C.O.

*Nell'ambito delle persone equiparate ai dipendenti, ai fini R.C.O., rientra anche il titolare della snc assicurata?*

di Mario Dal Cin

Il servizio “**Assinews risponde**”, che da poco arricchisce il nostro sito [www.assinews.it](http://www.assinews.it), sta avendo molto successo e mette alla frusta i nostri redattori e specialisti.

Un abbonato ha formulato un quesito riguardante un sinistro R.C.O. che riveste sicuramente interesse generale, per diverse ragioni. Da qui, questo articolo.

**L'evento dannoso.** Il sig. xx socio titolare della ditta Costruzioni Edili snc (ragione sociale di fantasia, ndr) è rimasto coinvolto in infortunio mortale. Nella fattispecie veniva travolto da un muro – precedentemente tagliato da altra azienda – mentre lavorava alla base dello stesso, usando il martello pneumatico.

**La reiezione del sinistro.** L'ufficio liquidazione competente ha respinto il sinistro in quanto l'evento dannoso ha colpito il titolare dell'azienda, che, secondo l'interpretazione del liquidatore – così scrive il nostro abbonato – non può essere considerato alla stregua di un dipendente.

Coerentemente a tale interpretazione, il liquidatore che tratta il sinistro così scrive all'azienda assicurata: “Vi inviamo la presente per informarVi che il sinistro in oggetto non sarà ammesso a risarcimento. Dalla documentazione in nostro possesso è emerso infatti, ai fini della garanzia RCO, che l'evento dannoso ha purtroppo colpito il Vostro titolare che non poteva essere considerato alla stregua di un dipendente e come tale escluso dalle Condizioni di Assicurazione”.

**Il diverso parere dell'ufficio assuntivo.** Il nostro interlocutore riferisce, però, che per l'ufficio assuntivo della compagnia (ovviamente all'oscuro dell'avvenuta reiezione del sinistro) il titolare della snc era invece da considerarsi equiparato ai lavoratori dipendenti, in quanto soggetto ad INAIL a tutti gli effetti e, più in generale, che la garanzia R.C.O. è operante per i dipendenti e per i soggetti ad essi equiparati e, cioè, i soci ed i familiari coadiuvanti.

Ed aggiunge che quella appena riferita gli sembra la stessa interpretazione data dall'estensore di questo articolo in occasione del

workshop “*Riforma INAIL e assicurazione R.C.O.*”, di qualche anno fa.

Precisa ancora il nostro abbonato che la “commissione tecnica” della compagnia, così gli rispose in relazione allo specifico sinistro:

*“Stando al dettato di polizza, la garanzia RCO può operare soltanto [...] per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti (dall'Assicurato) o a questi equiparati in quanto assicurati (ai sensi del DPR 1124/1965 e D. lgs 38/2000) ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione”.*

*Nella specie, il deceduto signor xxx non sembra potersi collocare in alcuna delle posizioni prese in considerazione dalla clausola.*

*Egli, pur assicurato ai fini INAIL e infortunatosi mortalmente a seguito dello svolgimento di attività edilizia (...), ricopriva nell'ambito della società un ruolo incompatibile con qualsivoglia rapporto di subordinazione gerarchica.*

*L'estratto della camera di commercio evidenzia, infatti, che il de cuius fosse legale rappresentante della società e potesse svolgere – anche disgiuntamente dagli altri soci – l'amministrazione ordinaria; allo stesso spettava altresì la straordinaria amministrazione congiuntamente con altro socio.*

*Nella detta qualità, il rapporto intercorrente tra il Signor xx e la ditta Co-*

**Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?**

# ASSINEWS

**è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.**

## SI ABBONI ORA!

**➔ via web sul sito [www.assinews.it](http://www.assinews.it)**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

**➔ via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



**Abbonamento annuale alla rivista cartacea**

Compagnie, Banche  
**150,00 euro**

Agenti, Broker, altri  
**110,00 euro**



**Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)**

Compagnie, Banche  
**180,00 euro**

Agenti, Broker, altri  
**140,00 euro**

Società/Nome .....

All'attenzione di .....

Via .....

CAP ..... Città ..... Prov. ....

Part. IVA/C.F. ....

Tel. .... Fax ..... e-mail .....

**PRIVACY** Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)

**Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)**